POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea in Engineering and Management

Tesi di laurea magistrale

I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il caso Coopfond

Relatore
prof.ssa Elisa Ughetto

Candidata
Valentina Oreglia 279781

Anno accademico 2021 - 2022

Ai miei genitori

Indice

Introduzione 4

1 L'impresa cooperativa 5
- 1.1 Definizione e caratteristiche . . . 5
- 1.2 Società a capitale variabile . . . 6
- 1.3 Scopo mutualistico . . . 6
- 1.4 Destinazione degli utili . . . 8
- 1.5 Tipologie soci . . . 9
- 1.6 Normative societarie di riferimento . . . 10
- 1.7 Vigilanza . . . 11
- 1.8 Forme di finanziamento . . . 12

2 I fondi mutualistici 14
- 2.1 Disposizioni preparatorie ai fondi mutualistici . . . 14
- 2.2 La costituzione dei fondi . . . 15
- 2.3 Gli effetti della costituzione dei fondi . . . 16
- 2.4 Modelli organizzativi . . . 17

3 Il caso Coopfond 19
- 3.1 Cenni storici . . . 19
- 3.2 Mission . . . 19
- 3.3 Struttura organizzativa . . . 21
- 3.4 Forme d'intervento . . . 22
  - 3.4.1 Partecipazioni temporanee . . . 23
  - 3.4.2 Partecipazioni stabili . . . 23
  - 3.4.3 Finanziamenti . . . 24
  - 3.4.4 Contributi a fondo perduto . . . 24
- 3.5 Modalità di accesso . . . 24
- 3.6 I numeri di Coopfond . . . 26
- 3.7 La nuova direzione "Sostenibilità e sviluppo" . . . 27
  - 3.7.1 L'analisi delle aspettative . . . 27
  - 3.7.2 L'analisi di materialità . . . 28
  - 3.7.3 Valutazione dell'impatto . . . 30

4 Conclusioni 34

Introduzione

L'obiettivo primario di questo elaborato è spiegare e approfondire il ruolo dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, prendendo come esempio Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop. Per una migliore comprensione del soggetto principale dell'elaborato, è stata brevemente descritta l'impresa cooperativa, visto il suo protagonismo come finanziatrice e al tempo stesso beneficiaria dei fondi mutualistici. Dopo aver evidenziato le caratteristiche principali delle cooperative, si entra nello specifico dei passaggi normativi che hanno portato alla costituzione dei fondi mutualistici. Infine viene approfondita Coopfond S.p.a. di cui si vuole dare una fotografia generale su valori, organizzazione, forme d'intervento e modalità di accesso. In particolare si vuole evidenziare il processo scaturito dall'istituzione della *Direzione Sostenibilità e Sviluppo*, che ha studiato una metodologia per valutare la sostenibilità degli interventi al fine di migliorare la gestione del proprio portafoglio d'investimento.

L'elaborato è suddiviso in quattro capitoli:

1. *L'impresa cooperativa*, dove vengono spiegate le caratteristiche delle imprese cooperative, evidenziandone le peculiarità che le distinguono dalle imprese "tradizionali";
2. *I fondi mutualistici*, nel quale si definiscono i fondi mutualistici, ripercorrendo l'evoluzione del quadro normativo e illustrando le modalità di intervento che si sono sviluppate negli anni;
3. *Il caso Coopfond*, in cui viene presentato il fondo mutualistico preso in esame, analizzando le forme tecniche con cui interviene, le modalità di accesso e mettendo in evidenza le novità derivanti dall'istituzione della "Direzione Sostenibilità e Sviluppo";
4. *Conclusioni.*

Capitolo 1

L'impresa cooperativa

«Una cooperativa è un'associazione autonoma di persone volontariamente unite per soddisfare le proprie aspirazioni e i propri bisogni economici, sociali e culturali attraverso la creazione di un'impresa di proprietà comune e democraticamente controllata»[1].

1.1 Definizione e caratteristiche

L'impresa cooperativa è una società di capitali con autonomia patrimoniale perfetta[2] e viene definita dal Codice civile come una società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritta presso l'apposito albo[3]. Già in questa prima definizione si sottolineano i due principali tratti distintivi delle cooperative: la variabilità del capitale sociale e lo scopo mutualistico, che approfondiremo in questo capitolo.

La Costituzione nell'art. 45 prevede che la legge promuova e favorisca l'incremento della cooperazione assicurandone al tempo stesso il carattere e la finalità[4]. Il legislatore ha, quindi, messo in atto una serie di agevolazioni fiscali a favore dell'impresa cooperativa di cui nei prossimi paragrafi verranno messe in evidenza le più significative.

Verranno inoltre approfondite altre caratteristiche delle imprese cooperative: la destinazione degli utili, le tipologie di soci, le norme societarie di riferimento, la vigilanza a cui vengono sottoposte e le forme di finanziamento disponibili.

---

[1] *Statement on the Cooperative Identity of ICA (International Cooperative Alliance).*

[2] Art. 2518 c.c.

[3] Art. 2511 c.c.

[4] Art. 45, Costituzione Italiana: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

1.2 Società a capitale variabile

Nell'ordinamento cooperativo non vi è l'obbligo di indicare il valore del capitale sociale né nell'atto costitutivo né nello statuto. Il fine della variabilità del capitale sociale è facilitare l'ingresso e l'uscita dei soci nella compagine della cooperativa, norma funzionale alla realizzazione del principio della "porta aperta"[5], eliminando il rallentamento burocratico che deriva dalle delibere modificative dell'atto costitutivo necessarie invece nelle società a capitale fisso[6].

Pur non essendo definito l'ammontare del capitale sociale, viene però disciplinato il valore delle singole azioni o quote:

- il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 euro;
- il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a 500 euro;
- nessun socio può avere una quota inferiore a 25 euro o superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma;
- le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori[7].

Secondo G.F. Campobasso, il capitale ricopre una funzione vincolistica in quanto rappresenta le attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a destinare e vincolare per tutta la durata dell'impresa, e una funzione organizzativa in quanto diviene strumento per verificare se la società ha prodotto utile o ha subìto una perdita e per la misurazioni dei diritti dei soci che si basano proporzionalmente alle quote capitali sottoscritte[8]. Queste funzioni rimangono valide anche nel caso delle società cooperative, con un ridimensionamento per entrambe: la prima è limitata dalla natura variabile del capitale sociale, la seconda dal principio "una testa un voto" che elimina la proporzionalità nel diritto di voto. Il capitale sociale della cooperativa però assume anche un ruolo funzionale, poiché rappresenta lo strumento per prendere parte della società, per godere della prestazione mutualistica e altri benefici che ne possono derivare[9].

1.3 Scopo mutualistico

Un'altra peculiarità dell'impresa cooperativa si evince dal suo scopo mutualistico, che si contrappone a quello lucrativo di tutti gli altri modelli societari e che è caratterizzato

[5] La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici e sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio può chiedere di farne parte.

[6] Giornetti A., Iannaccone M., *Dinamiche patrimoniali di società cooperative e informazione esterna d'impresa*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 5.

[7] Artt. 2524-2525 c.c.

[8] G.F. Campobasso, *Il diritto commerciale*, Vol. II, *Diritto delle società*, Utet, Torino, 2002, p. 7.

[9] Giornetti A., Iannaccone M., *Dinamiche patrimoniali di società cooperative e informazione esterna d'impresa* cit., pp. 5-7.

dalla partecipazione dei soci nell'attività produttiva. Il rapporto tra soci e cooperativa viene definito scambio mutualistico e può avvenire sotto forma di lavoro, utenza o conferimento[10].

In base alla tipologia di rapporto mutualistico le cooperative si distinguono in:

- Cooperative di consumo o di utenza, le quali svolgono le loro attività in favore dei soci, consumatori di beni o utenti di servizi (società che rivendono beni o prestano servizi ai propri soci a prezzi vantaggiosi);
- Cooperative di lavoro, le quali si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci per lo svolgimento delle loro attività (società che offrono opportunità di impiego ai propri soci);
- Cooperative di conferimento o di supporto, le quali si avvalgono degli apporti di beni o servizi da parte dei soci per lo svolgimento delle loro attività (società che identificano i propri soci come fornitori di beni o servizi).

La mutualità è di base intesa come esclusiva quindi «gli amministratori non hanno la facoltà di utilizzare i fattori produttivi corrispondenti allo scambio mutualistico se non provenienti dai soci»[11]; è possibile prevedere diversamente inserendo nello statuto un'apposita clausola che consenta un rapporto economico con i non soci. In questo caso, diviene necessario calcolare la quantità di scambio mutualistico (per esempio nel caso delle cooperative di lavoro, dividendo il costo del lavoro dei soci per il totale del costo del lavoro) e riportare tale dato nella nota integrativa del bilancio d'esercizio[12] al fine di verificare il livello di perseguimento dello scopo della cooperativa.

In tale contesto le imprese si definiscono cooperative a mutualità prevalente se il volume economico di scambio mutualistico è maggiore a quello di scambio con i non soci (requisito mutualistico oggettivo) e se sono presenti i requisiti mutualistici soggettivi. Tali requisiti, ai sensi dell'art. 2514 c.c., devono essere previsti nello statuto della cooperativa e consistono:

- nel divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- nel divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- nel divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori[13];

[10] Vella F., Genco R., Morara P., *Diritto delle società cooperative*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 30-32.

[11] *Ibid.*, p. 33.

[12] Art. 2513 c.c.

[13] Lo statuto può comunque prevedere l'esistenza di riserve divisibili che possono spettare solamente ai soci finanziatori.

- nell'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Esclusivamente le cooperative a mutualità prevalente hanno diritto alle agevolazioni fiscali previste dal legislatore, mentre entrambe sono tenute ad iscriversi all'apposito albo suddiviso nelle due sezioni. È importante sottolineare che l'impresa può perdere i requisiti oggettivi di mutualità prevalente qualora lo scambio mutualistico con i soci diventasse minoritario per due anni consecutivi[14].

1.4 Destinazione degli utili

Nel disciplinare la destinazione degli utili il legislatore ha voluto limitare il rischio di sottocapitalizzazione[15] tipico della società cooperativa: la prima destinazione che la cooperativa deve effettuare è il versamento pari almeno al 30% dell'utile *a riserva legale indivisibile*, la quale ricopre un ruolo di tutela dell'integrità del capitale sociale, assorbendo eventuali future perdite della società. Viene poi devoluto il 3% degli utili *ai Fondi mutualistici per la promozione cooperativa*, come espressione della mutualità esterna[16] al fine di sviluppare il sistema cooperativo nella sua totalità.

Sempre a sostegno dell'aumento di capitalizzazione e a promozione delle imprese cooperative ex Art. 45 Costituzione, gli utili destinati alle riserve indivisibili non concorrono a formare il reddito imponibile[17]. A seguito di modificazioni, ciò non si applica per una quota percentuale degli utili netti annuali, in particolare: per il 20% per le cooperative agricole, le cooperative della piccola pesca e forestali, per il 40% per le altre cooperative (edilizie, di lavoro ecc.) e per il 65% per le cooperative di consumo e per il 70% per le cooperative a mutualità non prevalente[18].

Alle due precedenti destinazioni obbligatorie si affiancano altre forme di destinazione di natura facoltativa: la rivalutazione gratuita del capitale, i ristorni, i dividendi e il versamento in altre riserve patrimoniali.

La *rivalutazione gratuita del capitale* consiste nella destinazione di una parte di utili per un aumento gratuito delle quote o azioni sottoscritte e versate da soci cooperatori e sovventori. La quota di utili che si può destinare alla rivalutazione non può superare la percentuale di svalutazione monetaria (calcolata dall'ISTAT).

---

[14] Vella F., Genco R., Morara P., *Diritto delle società cooperative* cit., pp. 30-56.

[15] L'esiguità del capitale delle cooperative deriva dalla natura dell'impresa cooperativa: i soci non hanno interesse a investire grosse somme nell'impresa, per via del carattere democratico della cooperativa, che conferisce gli stessi diritti a prescindere dall'ammontare della partecipazione finanziaria, e delle minori opportunità di redditività dell'investimento.

[16] L'argomento verrà approfondito e chiarito nel capitolo 2.3.

[17] L. 904/1977, art. 12.

[18] Art. 2, co. 36-bis del D.L. 138/2011.

I *ristorni* hanno lo scopo di attribuire ai soci la quota di utile che essi hanno contribuito a realizzare e vengono assegnati in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici[19]. A livello contabile è possibile distinguerne due forme alternative:

- ristorno-costo: nel caso in cui venga collocato tra le voci del conto economico, come minor ricavo o maggior costo;
- ristorno-utile: se viene individuato come destinazioni dell'utile.

L'attribuzione dei ristorni deve essere disciplinata dallo statuto della cooperativa, con eventuale rimando al regolamento interno, e viene decisa dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione di bilancio tenendo in considerazione la quantificazione proposta dagli amministratori.

I *dividendi*, invece, vengono attribuiti in misura proporzionale al capitale conferito e, nel caso dei soci cooperatori delle cooperative a mutualità prevalente, non possono superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I ristorni e i dividendi possono essere destinati all'incremento della quota sociale volontariamente dal singolo socio o, se previsto dallo statuto, in modo vincolante se deliberato dall'assemblea.

Infine l'assemblea può destinare una parte di utili a *riserve patrimoniali diverse* da quella legale[20].

1.5 Tipologie soci

Come è stato approfondito nel paragrafo 1.3, il socio ricopre nella cooperativa un ruolo centrale, in quanto il suo rapporto con la cooperativa ne caratterizza lo scopo. Il rapporto socio-cooperativa si articola sia su un piano economico per quanto riguarda la partecipazione al rischio d'impresa e la distribuzione degli utili, sia su un piano strutturale e organizzativo in quanto influenza la conformazione della base sociale, il funzionamento dell'assemblea e la composizione degli organi sociali.

Il socio cooperatore non limitandosi al finanziamento della cooperativa, deve possedere dei requisiti soggettivi coerenti con l'attività svolta. Tali requisiti sono disciplinati dall'art. 2527 c.c. che dà la possibilità all'assemblea dei soci di delinearli nel regolamento interno. L'art. 2527 c.c. delibera inoltre che l'atto costitutivo può prevedere l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale al fine di avviare un processo di formazione e di inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale possono essere al massimo un terzo del numero totale dei soci cooperatori e possono rimanere

[19] Art. 2545-sexies c.c.

[20] Vella F., Genco R., Morara P., *Diritto delle società cooperative* cit., pp. 128-131, 141.
Giornetti A., Iannaccone M., *Dinamiche patrimoniali di società cooperative e informazione esterna d'impresa* cit., pp. 9-29.

nella suddetta categoria per un periodo massimo di cinque anni, trascorsi i quali il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

In base alla tipologia di scambio mutualistico tra il socio cooperatore e la cooperativa è possibile distinguere le figure di socio lavoratore (per le cooperative di lavoro), socio consumatore (per le cooperative di consumo o utenza) e socio conferente (per le cooperative di conferimento). In particolare, il socio lavoratore detiene, oltre i diritti derivanti dall'essere socio, anche tutti i diritti previsti per i lavoratori. Infatti, nel regolamento interno della cooperativa devono essere specificate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e le diverse tipologie di rapporto attivabili, attuando i contratti collettivi nel caso di lavoratori subordinati, o le discipline di legge applicabili nel caso di altre tipologie di rapporto, secondo l'art. 6 della legge 142/2001.

In generale i soci cooperatori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, ad eccezione per le cooperative con meno di nove soci che possono prevedere solo le prime. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri[21].

Oltre ai soci cooperatori esistono altre categorie di soci, in particolare:

- i soci finanziatori e i soci sovventori, privi di un rapporto mutualistico con la cooperativa, apportano capitale di rischio alla cooperativa. Ad essi possono essere attribuiti più voti in base alle azioni che possiedono, nel limite di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale[22];
- i soci volontari, esclusivi delle cooperative sociali, prestano gratuitamente il loro lavoro[23].

1.6 Normative societarie di riferimento

Alla cooperativa viene data la facoltà di individuare nello statuto la forma societaria a cui fare riferimento alternativamente tra società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società per azioni (s.p.a.). Vengono individuate solamente due casistiche che limitano la scelta: qualora la cooperativa sia formata da meno di otto soci nella quale deve adottare il modello s.r.l, mentre è obbligatoria il modello s.p.a. nel caso in cui la cooperativa abbia più di venti soci e un attivo patrimoniale maggiore di un milione di euro. In base al modello adottato la cooperativa dovrà fare riferimento alle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata o società per azioni compatibilmente alle disposizioni in materia di società cooperativa.

I due modelli differiscono in quanto nella s.r.l. viene utilizzato uno schema semplificato in cui i soci hanno un controllo più diretto sulla gestione e sulla documentazione

[21] Art. 2538 c.c.

[22] Queste tipologie particolari di soci verranno approfondite nel paragrafo 1.8, dedicato alle forme di finanziamento delle imprese cooperative.

[23] Vella F., Genco R., Morara P., *Diritto delle società cooperative* cit., pp. 87-92.

sociale e possono emettere solamente strumenti finanziari non partecipativi o strumenti finanziari partecipativi in sottoscrizione ai soci. Al contrario la s.p.a. assume un modello di amministrazione e controllo più strutturato, con un maggior grado di formalizzazione e può emettere titoli azionari di tipo capitalistico, obbligazioni o titoli ibridi[24]. Le s.p.a. hanno maggiori restrizioni come la revisione legale dei conti e la limitazione di un massimo di dieci deleghe per la rappresentazione in assemblea a uno stesso socio[25].

1.7 Vigilanza

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità di riferimento per le funzioni di controllo sulle imprese cooperative, che vengono esercitate tramite revisioni ordinarie e ispezioni straordinarie. Le revisioni ordinarie vengono effettuate periodicamente e sistematicamente su tutte le cooperative con cadenza biennale o annuale, in casi previsti da leggi speciali. Alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute e vigilate a loro volta dal MISE, vengono affidate le revisioni ordinarie delle associate[26].

Le revisioni ordinarie hanno come scopo l'accertamento della natura mutualistica dell'ente, dell'effettività della base sociale, della partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico, della qualità di tale partecipazione, dell'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e della legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Vengono inoltre verificati la consistenza dello stato patrimoniale, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Infine per le cooperative di lavoro il revisore verifica l'esistenza del regolamento interno adottato e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero in presenza di particolari circostanze come accertamenti a campione ed esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e vengono effettuate da funzionari del Ministero. Esse «accertano l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura, il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente, l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente, la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività, la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti»[27].

---

[24] Cfr. succ. par. 1.8.

[25] Vella F., Genco R., Morara P., *Diritto delle società cooperative* cit., pp. 58-59.
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

[26] MISE -Decreto ministeriale 21 maggio 2018 - Riconoscimento e vigilanza sulle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

[27] Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

1.8 Forme di finanziamento

Gli strumenti finanziari di cui si può avvalere la società cooperativa si distinguono in:

- *Strumenti di capitale*: apporto di capitale di rischio, il cui rimborso è contemplato solamente a seguito del recesso come previsto dalla legge o dallo statuto. Esso rientra nella formazione del patrimonio netto, quindi nei mezzi propri dell'impresa. La remunerazione di questo strumento avviene tramite la distribuzione degli utili;
- *Strumenti di debito*: finanziamenti da rimborsare entro un determinato periodo di tempo per cui è previsto il pagamento di un interesse periodico;
- *Prestito sociale*: particolare forma di finanziamento da parte dei soli soci;
- *Strumenti ibridi*: forma intermedia tra apporto di capitale di rischio e finanziamento, i cui diritti patrimoniali e amministrativi possono essere determinati dallo statuto.

Gli *strumenti di capitale* sono detenuti dai soci sovventori o soci finanziatori. I soci sovventori detengono azioni di sovvenzione emesse al fine di finanziare un progetto specifico di sviluppo. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore di questa categoria di soci per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle azioni, ma il tasso di remunerazione, per le cooperative a mutualità prevalente, non può comunque essere maggiorato oltre due punti rispetto a quanto stabilito per gli altri soci[28]. A differenza dei soci sovventori, i soci finanziatori sono previsti solo per le cooperative in forma s.p.a. e non hanno un limite alla remunerazione se sono soggetti esterni alla cooperativa[29], ma i diritti patrimoniali non si estendono alle riserve indivisibili. Entrambe le tipologie di soci hanno diritto di voto proporzionale alle azioni possedute limitato ad un terzo dei voti complessivi dei partecipanti nell'assemblea.

Gli *strumenti di debito* consistono in finanziamenti quindi risorse che la società deve rimborsare entro un periodo più o meno lungo di tempo, e prevedono la corresponsione di un interesse periodico.

Il *prestito sociale* costituisce un vero e proprio finanziamento di debito, di conseguenza è caratterizzato dal diritto al rimborso, alla percezione di interessi e alla non trasferibilità del titolo. La raccolta presso i soci viene limitata dal legislatore in quanto forma di finanziamento speciale per le sole cooperative. In particolare le somme raccolte devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, non possono superare il triplo del patrimonio netto, hanno un volume massimo presso ciascun socio e hanno un massimo di remunerazione, per le cooperative a mutualità prevalente, pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi maggiorati di due punti e mezzo.

[28] L. 59/92, art. 4.

[29] La remunerazione degli strumenti finanziari è limitata per i soci cooperatori.

La cooperativa può definire la durata del finanziamento e regolare i rapporti patrimoniali intercorrenti con il socio, come i ristorni, le anticipazioni su conferimento di capitale sociale ecc.

Infine gli *strumenti ibridi* costituiscono una forma intermedia tra capitale di rischio e finanziamento di debito, il cui contenuto può essere determinato dallo statuto[30].

[30] Vella F., Genco R., Morara P., *Diritto delle società cooperative* cit., pp. 107-119.

Capitolo 2

I fondi mutualistici

2.1 Disposizioni preparatorie ai fondi mutualistici

La prima norma che ha creato uno spazio utile per la nascita dei fondi mutualistici è la cosiddetta "Legge Basevi" (d. lgs. 1577/47). Si riportano in particolare, per la loro rilevanza, l'art. 26, in cui vengono riportati i requisiti mutualistici necessari per l'accesso agli effetti tributari e l'art. 29-bis, in cui viene data al ministero del lavoro e della previdenza sociale la funzione di diffusione dei principi cooperativi.

«Art. 26 Requisiti mutualistici - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative»[1].

«Art 29-bis Diffusione dei principi cooperativi - Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire: a) lo sviluppo della cooperazione; b) la diffusione dei princìpi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori; c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative. Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi»[2].

---

[1] Decreto legislativo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 (*Provvedimenti per la cooperazione*), art. 26.

[2] *Ibid.*, art. 29-bis.

La norma non istituisce ancora i fondi mutualistici ma anticipa già alcune delle loro caratteristiche, come ad esempio, la devoluzione del patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico in caso di scioglimento della società e la centralità della promozione cooperativa.

Trenta anni dopo la legge Basevi il concetto di mutualità viene allargato con l'art. 26 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, c.d. "Legge Pandolfi", che esclude la riserva indivisibile dal reddito imponibile delle cooperative e dei loro consorzi in regola con i requisiti mutualistici[3]. Questa novità oltre a incentivare alla patrimonializzazione introduce un nuovo ruolo della mutualità a beneficio non solo dei soci ma anche di tutto il movimento cooperativo[4].

2.2 La costituzione dei fondi

Una parte importante di novità nella disciplina del settore cooperativo viene apportata con la legge 31 gennaio 1992, n. 59, che introduce, tra le altre cose, la costituzione dei fondi mutualistici e le loro caratteristiche.

Il primo articolo di pertinenza è l'art. 8 in cui si regola la distribuzione degli utili delle società cooperative. Le due novità introdotte dall'articolo sono la devoluzione di un quinto degli utili netti annuali al fondo di riserva legale e la devoluzione di una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Mentre rimane invariata la destinazione a fini mutualistici della quota rimanente[5].

La vera e propria novità viene però introdotta con gli articoli 11 e 12, in cui si regolano rispettivamente le caratteristiche e la costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Secondo l'articolo 11, i fondi mutualistici possono essere costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. Il testo di legge specifica che l'oggetto sociale dei fondi deve essere la promozione e il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione e mette in evidenza le attività consentite per raggiungere lo scopo dell'oggetto sociale:

- la promozione della costituzione di società cooperative;
- l'assunzione di partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate;
- il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di società cooperative;

[3] Ai sensi dell'art. 26 della Legge Basevi.

[4] Bosi G., *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 13-20.

[5] Non assegnata alla riserva legale o ai fondi mutualistici e non utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci.

- l'organizzazione o gestione di corsi di formazione professionale del personale del settore della cooperazione;
- la promozione di studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

Nel comma 4 del suddetto articolo viene quantificata al 3 per cento la quota degli utili da destinare ai fondi. Oltre alla quota di utili al fondo deve essere devoluto anche il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, al netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi maturati.

Essendo i fondi costituiti facoltativamente dalle associazioni di rappresentanza, a cui le cooperative non sono obbligate a aderire, il testo di legge ha previsto che le società non aderenti o aderenti ad associazioni prive di fondi mutualistici versino la quota di utili al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o nell'apposito fondo regionale, se istituito, nel caso di cooperative sottoposte a vigilanza dalle regioni a statuto speciale. I fondi possono essere alimentati sia da privati sia da enti pubblici o dallo Stato per specifici progetti che promuovano e finanzino nuove imprese e lo sviluppo della cooperazione. Infine l'art. 11 stabilisce che le cooperative, qualora non rispettino le precedenti disposizioni, decadono dai benefici fiscali e di altra natura.

L'articolo 12 delibera che l'associazione riconosciuta che promuove la costituzione del fondo deve detenere almeno l'80 per cento del capitale della società per azioni che lo gestisce e le azioni sono trasferibili previo consenso dell'assemblea dei soci. Viene inoltre disposto che le società e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici siano sottoposte a vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale[6], che ne approva gli statuti, e siano soggette a annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione. Infine si sottolinea che eventuali utili di esercizio devono essere reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2.3 Gli effetti della costituzione dei fondi

La costituzione dei fondi mutualistici ha avuto effetti sistemici nel mondo delle cooperative, in particolare ha portato all'aggiunta di nuove forme di mutualità, definibili come mutualità di sistema e mutualità esterna[7].

Per mutualità di sistema si intende la capacità del movimento cooperativo ad agire come un'unità economica organizzata grazie al rafforzamento della comunicazione tra società cooperative e centrali, le quali hanno quindi assunto «un ruolo di holding, di direzione e di coordinamento globale del Movimento»[8]. Questa forma di mutualità non deve però tradursi in una contribuzione indifferenziata ma deve sostenere lo sviluppo

[6] Fanno eccezione le regioni a statuto speciale.

[7] Bosi G., *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica*, cit., p. 26.

[8] Galgano F., *Ora la cooperativa può contare di più*, in "Rivista della cooperazione", n. 3, 1992, p. 65.

delle cooperative "meritevoli"[9], infatti i fondi mutualistici pur non seguendo scopo di lucro devono comunque seguire una logica economica nei loro interventi.

La mutualità esterna raggiunge, invece, soggetti esterni all'impresa cooperativa, cioè il mercato e la società in generale. Volendo essere precisi questo concetto poteva essere letto come già costitutivo della cooperazione, secondo un'interpretazione dell'art. 45 della Costituzione sostenente che «la vera funzione sociale della Cooperazione avrebbe dovuto essere intesa come dovere di avvantaggiare intere categorie sociali, comprensive anche di soggetti non soci (da non discriminare), nell'ambito di una visione imprenditoriale favorevole all'eterodestinazione dei propri risultati economici»[10]. La costituzione dei fondi ha però ulteriormente concretizzato la mutualità esterna in quanto:

1. non è garantito che i benefici derivanti dagli investimenti dei fondi siano esclusivamente degli associati;

2. il finanziamento dei fondi può essere alimentato da contributi pubblici e privati[11].

2.4 Modelli organizzativi

Nel sistema sviluppato dalla L. 59/1992 assumono un ruolo chiave le centrali cooperative[12], proprietarie dei fondi, in quanto devono garantire che le risorse siano utilizzate tenendo conto dei criteri prestabiliti all'identificazione di aree e settori bisognosi di sostegno finanziario. La associazioni di rappresentanza hanno, dunque, preferito costituire i fondi secondo il modello s.p.a. piuttosto che associativo, in quanto è un soggetto più strutturato che, potendo adottare una *governance* interna articolata, dà un vantaggio organizzativo nella gestione delle responsabilità. Inoltre dal punto di vista strategico è stato tenuto conto del rischio di espropriazione del fondo che, con il modello s.p.a., viene tutelato. Ciò avviene anche grazie al fatto che le centrali cooperative diventano il tramite di partecipazione al fondo per le imprese cooperative, partecipazione che sarebbe avvenuta direttamente nel caso della gestione del fondo tramite un'associazione.

La s.p.a. gestrice del fondo mutualistico non ha scopo di lucro ma può comunque gestire i suoi interventi secondo il lucro oggettivo perseguendo una logica economica, è soggetta a vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è soggetta ad annuale certificazione di bilancio da parte di una società di revisione. Inoltre il capitale sociale è sottoscritto dalla centrale cooperativa all'80%, le azioni sociali non sono trasferibili senza il consenso dell'assemblea e gli utili sociali devono essere utilizzati o reinvestiti[13].

---

[9] «Cooperative accomunate dalla condivisione di uguali modalità produttive ideali» da Bosi G., *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica* cit., p. 60.

[10] Bosi G., *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica* cit., p. 61.

[11] *Ibid.*, p. 66.

[12] Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

[13] Bosi G., *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica* cit., pp. 79-99.

I principali enti gestori dei fondi mutualistici ad oggi sono: Coopfond s.p.a. (costituita da Legacoop), Fondosviluppo s.p.a. (costituita da Confcooperative), General-fond s.p.a. (costituita da AGCI), Promocoop s.p.a. (costituita da UNCI), Promocoop Trentina s.p.a. (costituita dalla Federazione trentina della cooperazione).

Le associazioni di rappresentanza nell'evoluzione dei fondi hanno inoltre avuto un ruolo importante riguardo la definizione dei criteri che, non essendo specificati dalla normativa, sono stati plasmati secondo i criteri associativi. Ciò ha portato ogni fondo a intraprendere negli anni differenti percorsi di crescita e individuare i propri ambiti di priorità. Per esempio Fondosviluppo considera di elevato valore gli interventi di forte innovazione sociale legata all'educazione alla legalità in territori particolarmente esposti alla criminalità organizzata, che coinvolgano i giovani tendenti anche a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli[14]. Sempre dando spazio ai giovani, l'operato di Coopfond è invece più attento ai temi di innovazione, di internazionalizzazione, di integrazione e alla questione ambientale[15]. Mentre Promocoop ha voluto promuovere le cooperative di comunità dando solo a queste la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto[16]. In generale, le modalità d'intervento sviluppate dai fondi mutualistici per svolgere le attività elencate nella L. 59/1992[17] sono principalmente tre: partecipazioni al capitale sociale, finanziamenti e contributi a fondo perduto. Questi strumenti vengono declinati per diversi obiettivi come favorire la nascita di startup cooperative, accompagnare la crescita dimensionale di cooperative già esistenti e intervenire per la ristrutturazione di cooperative in crisi[18].

I fondi mutualistici possono, inoltre, essere utili strumenti per promuovere la creazione di reti di imprese. Questa pratica comporta diversi vantaggi come l'utilizzo di economie di scala, l'ottimizzazione di rami di attività settoriali o territoriali e il miglioramento delle specificità delle proprie competenze operative. In aggiunta, le reti favoriscono la crescita grazie alla condivisione delle esperienze che diffondono *know how* e la creazione di un metodo di intervento per supportare le cooperative limitate al proprio sviluppo dalla piccola dimensione[19].

[14] Fondosviluppo, *Regolamento di accesso*, ottobre 2019.

[15] Coopfond S.p.A., *Regolamento del Fondo mutualistico*, dicembre 2018.

[16] Https://www.generalfond.it/content/come-accedere-ai-finanziamentipartecipazioni, visitato in data 14/12/2021.

[17] Cfr. prec. par. 2.2.

[18] Bosi G., *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica* cit., pp. 141-152.

[19] *Ibid.*, pp. 159-162.

Capitolo 3

Il caso Coopfond

Coopfond è una società per azioni, con socio unico Legacoop, costituita ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Gestisce il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo cooperativo alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop, dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione e dai propri utili di gestione. Non opera con il pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE)[1].

3.1 Cenni storici

Coopfond nasce nel febbraio 1993 con il nome "Gestifom Lega SpA", partecipata all'80% da Legacoop e al 20% da Fincooper. Diventa operativa a giugno dello stesso anno in cui vengono approvati i primi progetti di finanziamento. Nel 1997 vengono aggiunti gli interventi per lo sviluppo di cooperative già esistenti e viene istituito il Fondo Promozione Attiva. L'anno seguente il Fondo cambia denominazione in "Coopfond S.p.A." e nel 2001 Legacoop ne diventa unica proprietaria. Tra il 2007 e il 2013 vengono sviluppate importanti modalità di intervento. In particolare nel 2007 vengono promossi interventi a favore di operazioni di fusione e integrazione tra cooperative, nel 2012 a favore delle ristrutturazioni di cooperative in crisi e l'anno seguente viene istituito il Fondo Servizi Reali e Monitoraggio[2].

3.2 Mission

Tramite «la promozione e il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,

[1] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 8.

[2] *Ibid.*, p. 9.

all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno»[3] Coopfond intende promuovere e rafforzare la presenza cooperativa all'interno del sistema economico nazionale, attuando i principi della mutualità esterna e della rotatività degli interventi.

Nel suo Codice Etico il Fondo individua cinque obiettivi principali:

- Concorrere alla nascita di nuove cooperative e alla crescita di quelle esistenti, alla creazione di condizioni di sviluppo cooperativo, specie nelle aree più svantaggiate dal punto di vista economico-sociale, per realizzare la politica di promozione cooperativa di Legacoop;
- Considerare la diffusione della cooperazione un'attività di interesse generale e pubblico, da realizzare con la massima responsabilità verso la comunità, Legacoop e le cooperative contribuenti;
- Adoperarsi perché in tutto il Paese possa crescere la cooperazione nel rispetto delle peculiarità locali e dei principi cooperativi, che saranno considerati – assieme alle qualità imprenditoriali – il principale elemento di valutazione dei progetti;
- Scegliere partner capaci e affidabili, interessati a investire in iniziative di crescita del sistema cooperativo;
- Garantire l'efficienza nell'impiego del Fondo, adottando criteri gestionali di rigore e trasparenza e mirando al coinvolgimento consapevole delle cooperative contribuenti, per utilizzare nel miglior modo i capitali, gli sforzi organizzativi e le esperienze della cooperazione.

L'orientamento strategico del Fondo si basa sui sette principi della cooperazione[4] che, interpretandoli nel contesto attuale, si avvicinano a molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030[5] e ai fini che ne hanno guidato la stesura: solidarietà, giustizia, equità, coesione sociale, partecipazione e rispetto.

Per questa ragione, aggiunta alla volontà di attivare una pianificazione strategica che risponda alla crisi sistemica generata dalla pandemia e accompagnare le imprese al

[3] Coopfond S.p.A., *Statuto*, art. 2.

[4] 1. Adesione libera e volontaria, 2. Controllo democratico da parte dei soci, 3. Partecipazione economica dei soci, 4. Autonomia e indipendenza, 5. Educazione, formazione e informazione, 6. Cooperazione tra cooperative, 7. Interesse verso la comunità.

[5] L'Agenda 2030 è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU. L'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. I 17 obiettivi sono: Sconfiggere la povertà, Sconfiggere la fame, Salute e benessere, Istruzione di qualità, Parità di genere, Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, Energia pulita e accessibile, Lavoro dignitoso e crescita economica, Imprese, innovazione e infrastrutture, Ridurre le disuguaglianze, Città e comunità sostenibili, Consumo e produzione responsabili, Lotta contro il cambiamento climatico, Vita sott'acqua, Vita sulla Terra, Pace, giustizia e istituzioni solide, Partnership per gli obiettivi. (https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile, visitato in data 22/01/2022).

riposizionamento nei mercati post Covid-19, dal 2020 Coopfond ha deciso di dedicarsi ai temi della sostenibilità, della transizione digitale e del consolidamento delle imprese beneficiarie, sfruttando la propria leva finanziaria e allineandosi alle attuali politiche europee volte alla conversione verso un'economia sostenibile[6].

3.3 Struttura organizzativa

È possibile schematizzare la struttura organizzativa di Coopfond come segue:

- Organi sociali:
  - Assemblea dei soci
  - Consiglio di amministrazione
  - Collegio sindacale
- Funzioni di controllo:
  - Società di revisione
  - Organismo di vigilanza
- Direzione operativa.

L'Assemblea dei soci rappresenta la volontà della proprietà e delibera su approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori, nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, sul compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari[7] e infine approva il piano di attività per l'esercizio successivo, i criteri da seguire per le iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione, le linee d'intervento e gli elementi di priorità[8].

Il Consiglio di amministrazione si occupa della gestione, ordinaria e straordinaria, per l'attuazione dell'oggetto sociale e stabilisce le modalità di finanziamento degli interventi seguendo le indicazioni dell'Assemblea dei soci. Infine, il Collegio sindacale ha il compito di monitorare la corretta amministrazione della Società, l'osservanza della legge e dello statuto. Il controllo legale dei conti e della certificazione del bilancio è affidato a una Società di revisione, mentre il controllo dell'osservanza del modello organizzativo emanato e della sua efficacia nel prevenire possibili reati è compito dell'Organismo di Vigilanza[9].

---

[6] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, pp. 14-16.

[7] Art. 2364 c.c.

[8] Coopfond S.p.A., *Statuto*, art. 6.

[9] Nominato ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Figura 3.1. Organi sociali di Coopfond (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 20).

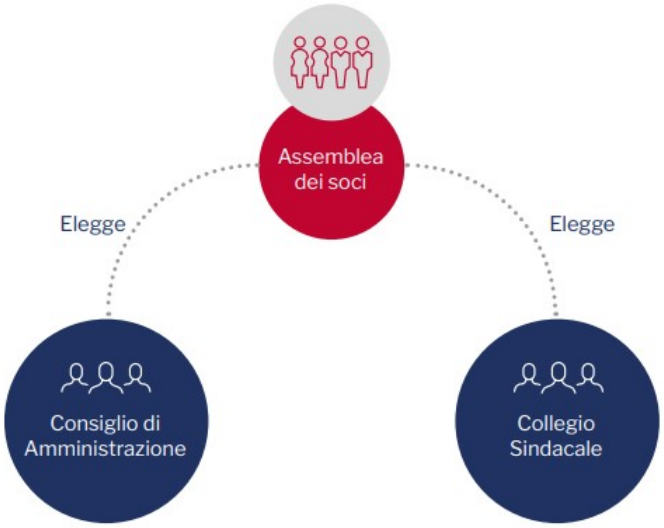

Infine, la Direzione operativa, coordinata dal Direttore generale, rappresenta il braccio operativo della Società e si occupa di istruire le deliberazioni da discutere negli organi sociali e di definire operativamente le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Direzione operativa è suddivisa in cinque aree: l'Area progetti e formazione, l'Area promozione e workers buyout, l'Area legale e contratti, l'Area amministrazione finanza e controllo e infine dal 2019 l'Area sostenibilità e sviluppo[10].

3.4 Forme d'intervento

Coopfond pur agendo senza scopo di lucro, ha il compito di salvaguardare e incrementare il Fondo mutualistico per perseguire in modo efficiente ed efficace il proprio oggetto sociale, perciò gestisce il Fondo secondo il principio di rotatività[11] e collabora con altri soggetti finanziari riducendo i rischi e moltiplicando le risorse disponibili per le sue imprese aderenti.

Il Fondo è costituito dai versamenti del 3% di utile e dalle devoluzioni di patrimoni residui delle cooperative e dei consorzi aderenti a Legacoop, dai contributi esterni e dai proventi annuali della gestione complessiva del Fondo.

Nei suoi interventi Coopfond riconosce con condizioni premiali i progetti che considera particolarmente di interesse, in particolare i progetti volti ad aumentare la presenza cooperativa in territori con basso insediamento cooperativo e nel Mezzogiorno, a promuovere

[10] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, pp. 19-21.

[11] Gli interventi hanno una durata limitata per aumentare il numero di imprese beneficiarie e garantire l'operatività del Fondo nel tempo.

l'occupazione di categorie sociali deboli o migliorare l'impatto ambientale, a costituire startup cooperative, a migliorare le cooperative esistenti (con innovazioni, processi di filiera, integrazione tra cooperative e internazionalizzazione).

Gli interventi del Fondo possono essere effettuati sotto forma di partecipazione temporanea o stabili al capitale di rischio, di erogazione di prestiti o di contributi a fondo perduto. Coopfond suddivide inoltre gli interventi in diverse aree a cui riconosce differenti peculiarità e necessità:

- Area Promozione: racchiude gli interventi finalizzati alla promozione di nuove imprese sia cooperative sia di capitali, purché partecipate in maggioranza da cooperative;

- Area Sviluppo: comprende gli interventi a favore di cooperative con un andamento positivo della gestione che presentino un piano di investimenti volto a incrementare le attività aziendali;

- Area Consolidamento e Ristrutturazioni: sono considerati interventi di consolidamento quelli volti a riequilibrare o migliorare la struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Invece gli interventi di ristrutturazione sono rivolti a cooperative che abbiano progetti di rilancio a seguito di crisi, intraprendendo procedure di tipo non liquidatorio[12].

3.4.1 Partecipazioni temporanee

Coopfond può assumere partecipazioni al capitale di rischio al massimo per il valore del capitale conferito dai soci cooperatori e comunque non oltre € 750.000 (elevabile a € 1.750.000 in condizioni di rotatività e redditività particolarmente buone). L'intervento ha una durata ordinaria di 5/7 anni, estendibile a 10 anni in caso di contenuto immobiliare o progetti di internazionalizzazione. Con questa forma di intervento Coopfond diventa socio finanziatore o sovventore della cooperativa, la quale deve garantire una remunerazione in presenza di utili pari all'indice ISTAT[13] maggiorato di 2 punti percentuali. Al termine stabilito dell'intervento, Coopfond esce dal capitale sociale della Cooperativa[14].

3.4.2 Partecipazioni stabili

In caso di progetti che diano la possibilità a Coopfond di perseguire particolari obiettivi strategici per il movimento cooperativo, il Fondo può acquisire partecipazioni societarie stabili[15].

---

[12] Coopfond S.p.a., *Regolamento del Fondo mutualistico*, pp. 5-6.

[13] Indice dei prezzi al consumo per rivalutazione monetaria elaborato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

[14] Coopfond S.p.a., *Regolamento del Fondo mutualistico*, pp. 4-16.

[15] *Ibid.*, p. 6.

3.4.3 Finanziamenti

Come già detto, per ogni Area di interesse il Fondo può erogare finanziamenti della durata di 5/7 anni estendibile a 10 anni in caso di contenuto immobiliare o progetti di internazionalizzazione. Il tasso varia in base all'Area dell'intervento, alla valutazione delle garanzie e alla presenza di particolari premialità, come le iniziative nel Mezzogiorno, ad alto merito sociale, con attenzione alla tutela dell'ambiente, di innovazione, integrazione cooperativa o di internazionalizzazione[16].

3.4.4 Contributi a fondo perduto

I contributi a fondo perduto vengono erogati da due fondi appositi: il Fondo promozione attiva e il Fondo servizi reali e monitoraggio. Il primo è dotato annualmente di € 2 mln e riconosce al singolo progetto un contributo di massimo € 100.000 e una copertura al massimo del 50% del costo complessivo. I progetti devono essere coerenti con le politiche di Legacoop e presentare una rilevanza nazionale,infra-regionale o eccezionalmente rilevanza locale (in quest'ultimo caso devono comunque presentare caratteri di interesse generale sul piano nazionale). Il Fondo servizi reali e monitoraggio ha una dotazione annuale pari al 4% della raccolta contributiva annuale e eroga un importo massimo di € 25.000 e una copertura massima del costo complessivo del 65%. I contributi sono destinati alle cooperative rientranti nei progetti prioritari precedentemente citati o alle imprese con particolari esigenze di strutturazione del progetto che intendono presentare a Coopfond[17].

3.5 Modalità di accesso

Al fine di garantire l'accesso alle risorse del Fondo mutualistico al numero più ampio di cooperative e di garantirne la sua continuità, è necessaria un'adeguata pianificazione delle risorse e un'accurata valutazione degli investimenti e delle spese. Le iniziative presentate vengono valutate in base sia alla qualità imprenditoriale, sia alla qualità sociale.

La qualità imprenditoriale dell'iniziativa viene valutata al momento dell'istruttoria analizzando il piano economico finanziario e la storia pregressa della cooperativa, e viene poi aggiornata annualmente tramite il monitoraggio dell'andamento del progetto basato sulle valutazioni di bilancio. La quantificazione della qualità imprenditoriale avviene tramite il Rating di Rischio Finanziario (RRF), un rating dinamico che misura il rischio di perdita delle somme investite, fissato in istruttoria e misurato annualmente. Come si può vedere dalla figura 3.2, il rating può assumere valori da 1 a 6, che rappresentano rispettivamente un'operazione ottima (o un ottimo andamento, in caso di monitoraggio annuale) e un'operazione rischiosa (o una crisi aziendale, in caso di monitoraggio annuale).

[16] *Ibid.*, pp. 4-16.

[17] Ivi.

Figura 3.2. RRF istruttorio e annuale (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 39).

RRF	Istruttorio	Annuale
1	Operazione ottima	Ottimo andamento
2	Operazione buona	Buon andamento
3	Operazione non problematica	In linea con le aspettative
4	Operazione problematica	Qualche problema
5	Operazione critica	Seri problemi
6	Operazione rischiosa	Crisi aziendale

La qualità sociale dell'iniziativa invece viene valutata analizzando il profilo del proponente, i rapporti associativi, i parametri previsti dalla legge 59/92 e la rispondenza dell'investimento con le linee guida Legacoop. Per giudicare il profilo si tiene conto dei rapporti pregressi con Coopfond, del coinvolgimento del proponente del processo istruttorio, della rilevanza dell'intervento, degli studi/analisi o consulenze effettuate e della presenza di altri strumenti finanziari cooperativi o di società di capitali. Il rapporto associativo viene valutato verificando il ruolo di Legacoop nel progetto, il coinvolgimento della cooperativa nella vita associativa, l'impatto del progetto sul territorio e la regolarità e correttezza nei rapporti associativi. I parametri della L. 59/1992 comprendono gli elementi di innovazione, i benefici occupazionali e l'ambito geografico svantaggiato, mentre nelle linee guida Legacoop sono compresi i temi di internazionalizzazinoe, green energy, beni/azienda confiscate, riorganizzazione dell'offerta cooperativa, l'inserimento delle categorie sociali deboli, i Workers Buyout, l'imprenditoria giovanile e femminile, Coopstartup e la riforma del Welfare.

Tutti questi elementi vengono quantificati nel Rating di Qualità Sociale (RQS), che quindi misura la qualità sociale del progetto e supporta la misurazione dell'efficacia del Fondo. Al progetto viene assegnato un punteggio da 1 a 6 (vedi la figura 3.3), che indicano rispettivamente un progetto totalmente meritevole e un progetto con evidenti carenze qualitative. La salvaguardia del patrimonio avviene, quindi, tramite una gestione

Figura 3.3. RQS istruttorio (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 39).

RQS	Istruttorio
1	Progetto totalmente meritevole
2	Progetto con ottime caratteristiche qualitative
3	Progetto con buone caratteristiche qualitative
4	Progetto in linea con i principali requisiti qualitativi
5	Progetto con lievi carenze qualitative
6	Progetto con evidenti carenze qualitative

responsabile del Fondo, garantita da un'accurata valutazione delle richieste secondo un doppio rating, in cui il RRF permette di analizzare il grado di rischio del portafoglio

d'investimento e il RQS misura il suo grado di qualità. A ciò si aggiungono come prassi a tutela del Fondo anche il monitoraggio costante della sua movimentazione, il controllo dei costi di struttura e la rotatività degli interventi[18].

3.6 I numeri di Coopfond

Il fondo mutualistico detenuto da Coopfond è composto dai versamenti del 3% degli utili da parte delle cooperative aderenti a Legacoop, dalle devoluzioni dei patrimoni residui delle cooperative aderenti a Legacoop in liquidazione sia di quelle che si sono trasformate in società lucrative, da contributi esterni erogati a titolo di liberalità e dai proventi annuali derivanti dalla gestione complessiva del Fondo[19].

Come è possibile vedere nella Figura 3.4[20], il Fondo negli ultimi cinque esercizi ha mantenuto una consistenza costante intorno ai € 445 milioni grazie all'attenzione posta da Coopfond nella sua salvaguardia.

Figura 3.4. Andamento Fondo mutualistico (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 81).

Descrizione	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Fondo iniziale	**422.317**	**428.629**	**439.086**	**444.193**	**453.515**	**458.672**
erogazioni fondo promozione attiva (FPA)	-1.810	-1.816	-1.962	-1.946	-2.292	-1.915
erogazioni fondo servizi reali (FSR)	-76	-134	-75	-126	-36	-184
raccolta dell'esercizio	13.107	17.976	14.004	18.892	14.343	14.471
contributo art. 20 statuto	-4.909	-5.569	-6.860	-7.498	-6.858	-13.566
Fondo finale	**428.629**	**439.086**	**444.193**	**453.515**	**458.672**	**457.478**

In particolare nel 2019, le entrate provenienti dalla raccolta del 3% sono state pari a 15,6 milioni di euro circa, in leggero aumento rispetto all'esercizio 2018 (14,5 milioni di euro circa) e comunque in linea con la media degli ultimi esercizi. La raccolta è stata realizzata con un numero di cooperative conferenti pari a 2.304, dato inferiore rispetto all'esercizio precedente (2.981). La diminuzione potrebbe essere data dal fatto che molte cooperative, per via dell'emergenza sanitaria Covid-19, ritardando l'approvazione dei bilanci d'esercizio, abbiano ritardato anche il versamento del 3% dei loro utili netti.

Nell'esercizio 2019/2020 l'entità di interventi stabili e rotativi raggiunge i € 457 milioni, valore sempre in aumento dall'esercizio 2015/2016 in cui il Fondo aveva interventi per un ammontare di € 368 milioni. Il Fondo è impegnato in 493 interventi tra partecipazioni e prestiti, anch'esso il maggior dato degli ultimi cinque anni[21].

[18] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, pp. 39-41.

[19] Coopfond S.p.A., *Statuto*, art. 19.

[20] Valori in migliaia di euro.

[21] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, pp. 81-84.

3.7 La nuova direzione "Sostenibilità e sviluppo"

Nel 2021 Coopfond ha pubblicato il *Bilancio di sostenibilità 2019-2020* con l'intenzione di rispondere alle aspettative degli stakeholder riportando il percorso avviato per migliorare la sostenibilità del Fondo in modo trasparente. Sono stati presi come linee guida i principali standard e framework in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Tale percorso si può suddividere in tre fasi: l'analisi delle aspettative degli stakeholder, l'analisi di materialità e infine la valutazione dell'impatto. In ogni fase sono stati seguiti i principali standard e framework in materia di rendicontazione di sostenibilità come linee guida per allinearsi alle principali *best practices* internazionali.

3.7.1 L'analisi delle aspettative

Coopfond per avviare questo processo di miglioramento della sostenibilità in primo luogo ha voluto coinvolgere i suoi stakeholder raccogliendo da loro informazioni qualitative e quantitative riguardo a tematiche rilevanti per il Fondo. Per costruire un processo strutturato è stato utilizzato come riferimento il Accountability - Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), un framework applicabile per la valutazione, la progettazione, l'implementazione e la comunicazione del coinvolgimento degli stakeholder di qualità. Tale framework si basa sui principi di AccountAbility di inclusività, materialità e rispondenza che nella pratica si traducono in:

- impegno con gli stakeholder per capire le loro aspettative su *governance*, politiche, strategie, pratiche e performance;
- rendicontazione trasparente agli stakeholder sulle performance e sulle questioni prioritarie per loro;
- risposte innovative e sostenibili alle tematiche individuate[22].

Al fine di individuare il livello di importanza e urgenza della tematica per gli stakeholder e il livello di attenzione dimostrato da Coopfond sono state effettuate interviste, focus group e workshop. Le evidenze raccolte hanno permesso la costruzione della matrice delle aspettative (Figura 3.5) che ha evidenziato il grado di allineamento tra le priorità degli stakeholder e il loro giudizio su come il Fondo presidia le tematiche proposte. Come si evince dalla figura, le tematiche valutate come prioritarie sono la promozione delle partnership e delle filiere, il sostegno all'occupazione (con il presidio percepito più alto) e l'integrità ed etica del business. Per contro, dato che la gestione degli impatti ambientali è stata valutata un tema meno prioritario, il Fondo ha voluto farne emergere l'importanza identificando strumenti utili all'accompagnamento delle cooperative verso la transizione ecologica[23].

[22] AccountAbility - Global consulting and standards firm, *AA1000 Stakeholder Engagement Standard*, 2015, p. 2.

[23] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, pp. 42-46.

Figura 3.5. Matrice delle aspettative (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 45).

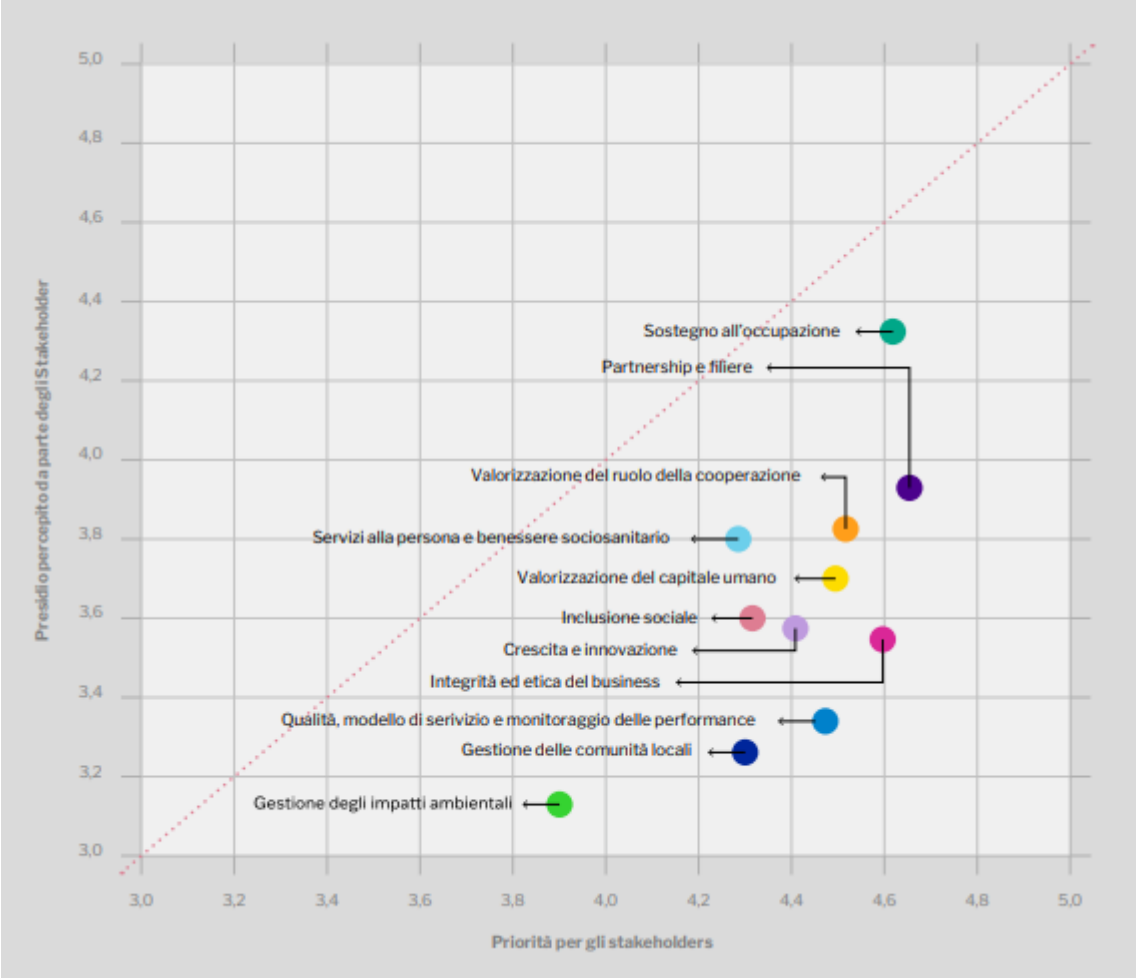

3.7.2 L'analisi di materialità

Grazie alle informazioni raccolte nell'analisi delle aspettative, Coopfond ha potuto avviare l'analisi di materialità al fine di individuare i temi rilevanti per il Fondo e per gli stakeholder. In questa fase sono stati perseguiti i Principi di AccountAbility (AA1000AP), gli Standard GRI, in particolare GRI 101, GRI 102-46 e GRI 102-47, e il decreto legislativo 254/16.

Il principio chiave secondo l'AA1000AP è il Principio dell'Impatto, cioè il controllo di come le azioni dell'organizzazione impattano su ecosistemi più ampi. Strettamente correlati a questo, vi sono i Principi di Inclusività, che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera nella definizione di rilevanti argomenti sulla sostenibilità, di Materialità, che consiste nell'identificazione e prioritizzazione delle tematiche di sostenibilità, e di Rispondenza, che si applica con una reazione tempestiva e rilevante dell'organizzazione

agli impatti analizzati[24].

Gli standard GRI utilizzati sono strumenti utili alla costruzione di una corretta rendicontazione. In particolare il GRI 101 stabilisce i principi della rendicontazione: inclusività, contesto di sostenibilità, materialità e completezza. Quindi vengono ripresi i principi di inclusività e materialità, elementi essenziali per un'analisi completa che deve essere riportata coerentemente nei documenti di rendicontazione, ma viene ripreso anche il contesto di sostenibilità che ha lo stesso significato del principio di impatto: presentare le performance dell'organizzazione rispetto a concetti più vasti di sostenibilità. A ciò si aggiunge il principio di completezza per cui il report deve trattare i temi materiali in misura sufficiente a riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali, consentendo agli stakeholder di valutare la performance dell'organizzazione. Inoltre il GRI 101 fornisce un esempio di matrice di materialità, una rappresentazione grafica dei temi materiali utile a individuarne visivamente la priorità[25]. Sono stati inoltre presi come guida il GRI 102-46 e il GRI 102-47. Il primo raccomanda di spiegare il processo che ha definito il contenuto del report e le modalità di implementazione dei principi di rendicontazione, mentre il secondo indica di sviluppare un elenco dei temi materiali individuati nel processo di definizione del contenuto del report[26].

Infine per la stesura del rendiconto sono state seguite le norme del D. lgs 254/16 che, nell'art. 3 comma 1 stabilisce quanto segue «La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa». Viene inoltre richiesto il riferimento dello standard di rendicontazione utilizzato e l'utilizzo di un'adeguata metodologia.

Coopfond ha quindi sviluppato la sua analisi di materialità partendo dall'identificazione dei temi, per la quale sono state studiate le principali fonti nazionali e internazionali rilevanti per il Fondo e raccolte informazioni dai principali portatori di interesse del Fondo. I temi identificati sono undici, di cui il primo rientra nella categoria Ambientale, dal secondo al sesto nella categoria Sociale e dal settimo in poi nella categoria Business & Governance.

1. Gestione degli impatti ambientali: minimizzazione impatti ambientali generati dalle proprie attività e incentivi alla transizione energetica;

2. Gestione delle comunità locali: comprensione dinamiche sociali e intercettazione dei bisogni del territorio al fine di generare impatti sociali positivi nella comunità di riferimento;

[24] AccountAbility - Global consulting and standards firm, *AA1000 - AccountAbility Principles*, 2018.

[25] GSSB - Global Sustainability Standards Board, *GRI 101: Principi di rendicontazione*, 2016, pp. 1-12.

[26] GSSB - Global Sustainability Standards Board, *GRI 102: Informativa generale*, 2016, pp. 34-35.

3. Inclusione sociale: interventi a favore dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
4. Valorizzazione del capitale umano: promozione della valorizzazione del capitale umano nel sistema cooperativo e nel Fondo;
5. Sostegno all'occupazione: incentivando alla creazione di nuove cooperative e l'inserimento lavorativo nelle cooperative esistenti, secondo il principio della porta aperta;
6. Servizi alla persona e benessere sociosanitario: interventi per supportare le cooperative operanti nel settore sociosanitario e dei servizi alla persona;
7. Crescita e innovazione: incentivi per la transizione digitale e l'innovazione, utili allo sviluppo del sistema cooperativo;
8. Qualità, modello di servizio e monitoraggio delle performance: miglioramento modello di servizio e monitoraggio al fine di valutare performance e efficacia degli interventi ex ante e ex post;
9. Valorizzazione del ruolo della cooperazione: ponendo al centro il socio e aumentando l'efficacia degli strumenti di promozione e accompagnamento;
10. Integrità ed etica del business: sviluppando processi di rendicontazione come il bilancio di sostenibilità;
11. Partnership e filiere: creazione di rete e coinvolgimento degli stakeholder.

L'identificazione è stata seguita dalla valutazione dei temi, sia dal punto di vista degli stakeholder, sia di Coopfond stesso. Nel primo caso sono stati coinvolti Presidenti di settore, di territorio, delle finanziarie territoriali e Cooperative grandi e medio-piccole, nel secondo caso il Top management del Fondo. Il risultato delle rilevazioni condotte è rappresentato nella Matrice di Materialità 2019-2020 (Figura 3.6), dove nell'asse delle ascisse è stata riportata la priorità della tematica per gli stakeholder e nell'asse delle ordinate quella per Coopfond. Nel riquadro giallo sono comprese le tematiche che più si allineano come livello di priorità sia dal punto di vista degli stakeholder sia di Coopfond. In particolare i temi più prioritari risultano essere l'integrità del business e la valorizzazione del capitale umano. Mentre per Coopfond il tema con più alta priorità strategica risulta essere la gestione degli impatti ambientali, in particolare per l'apporto che il Fondo potrebbe dare nel promuovere la transizione energetica tramite strumenti finanziari ad hoc[27].

3.7.3 Valutazione dell'impatto

Come detto precedentemente, in una rendicontazione è fondamentale saper dare una valutazione dell'impatto generato dall'organizzazione su ambiente e società. Con questo

[27] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, pp. 47-52.

Figura 3.6. Matrice di Materialità 2019-2020 (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 50).

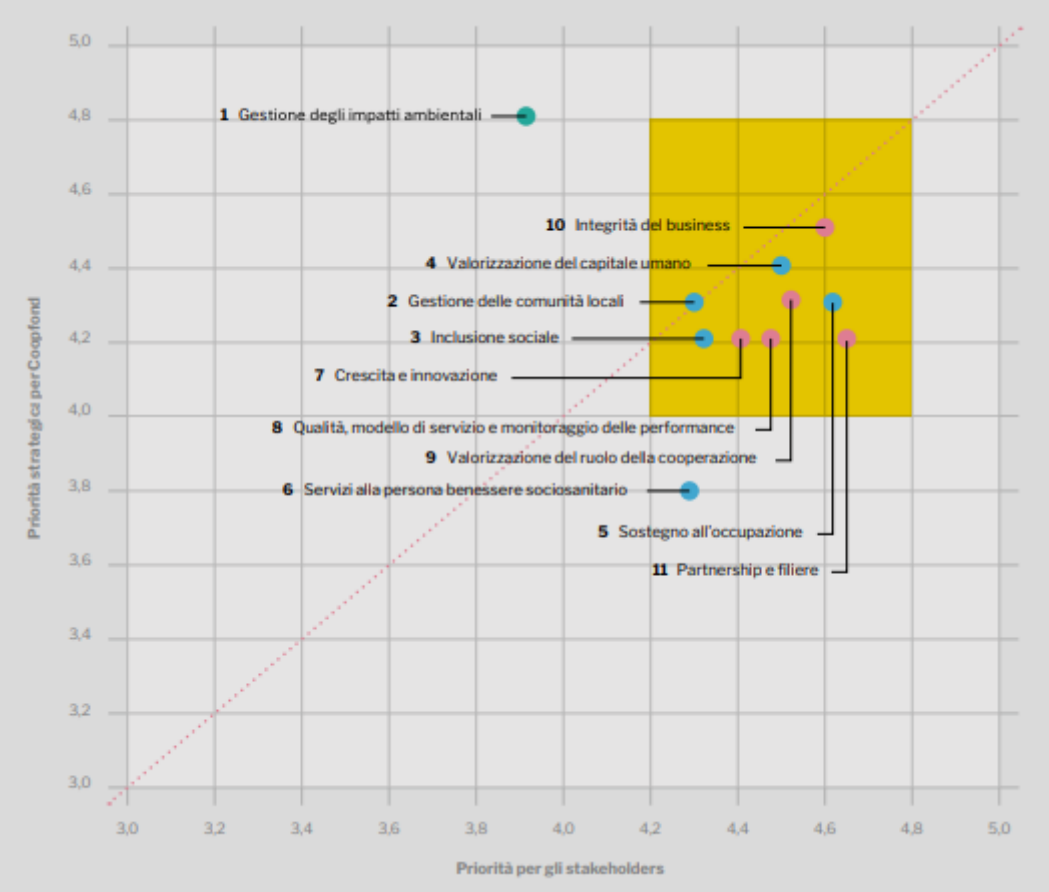

obiettivo Coopfond ha adottato il framework promosso da Impact Management Project (IMP), il quale ha riunito diverse organizzazioni per costruire e promuovere un consenso globale su come misurare, valutare e riferire gli impatti sulle persone e sull'ambiente. L'IMP oltre a definire l'impatto come un cambiamento in un risultato causato da un'organizzazione, il quale può essere positivo o negativo, voluto o non voluto, ha sviluppato un modello per la sua misurazione tramite cinque dimensioni:

- *What*: consiste nel risultato a cui l'impresa sta contribuendo, se è positivo o negativo, e quanto è importante il risultato per gli stakeholder;
- *Who*: identifica quali stakeholder stanno sperimentando il risultato e in che misura;
- *How much*: individua quanti stakeholder hanno sperimentato il risultato, quale grado di cambiamento hanno sperimentato e per quanto tempo;
- *Contribution*: valuta se gli sforzi di un'impresa e/o di un investitore hanno portato a risultati verosimilmente migliori di quelli che si sarebbero verificati altrimenti;

- *Risk*: calcola la probabilità che l'impatto sia diverso da quello previsto.

Il modello raggruppa poi le organizzazioni in tre categorie (A, B e C) in base alle intenzioni che emergono dal loro operato. La categoria A comprende le organizzazioni che contribuiscono a individuare soluzioni di tipo ambientale e/o sociale per un gruppo di stakeholder. La categoria B è composta dalle organizzazioni che intendono generare benefici nei confronti dei loro stakeholder. Infine la categoria C comprende le organizzazioni che vogliono evitare danni nei confronti dei loro stakeholder. Nella Figura 3.7 è possibile comprendere il processo di individuazione delle categorie tramite una serie di domande.

Figura 3.7. Individuazione categorie (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 64).

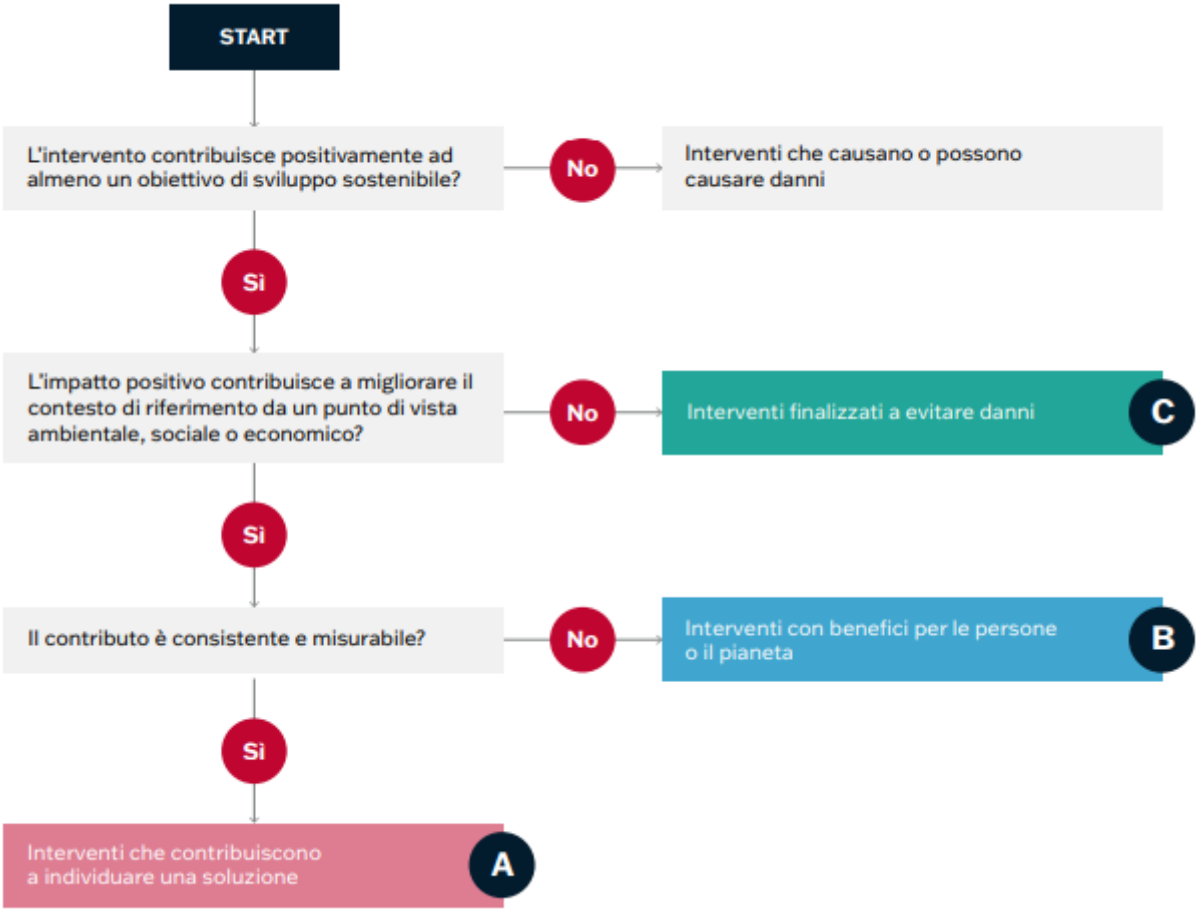

Coopfond ha poi implementato il modello suddividendo gli interventi nelle tre categorie appena elencate, scomponendo ulteriormente sulla base della tipologia della cooperativa, del settore di riferimento e della finalità dell'intervento collegato agli obiettivi

SDGs. Utilizzando questo metodo Coopfond ha potuto analizzare l'impatto del proprio portafoglio, di cui è riportato un resoconto nella Figura 3.8.

Figura 3.8. Resoconto portafoglio d'investimento (da *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 65).

Tipologia impatto	Importo erogato sotto forma di Partecipazione	Importo erogato sotto forma di Prestito	Totale	Totale %
Interventi che causano o possono causare danni	7.171.706,27 €	12.408.743,68 €	19.580.449,95 €	4,32%
C - Interventi finalizzati a evitare danni	339.031.845,19 €	46.836.908,22 €	385.868.753,41 €	85,12%
B - Interventi con benefici per le persone o il pianeta	19.937.588,40 €	9.794.264,36 €	29.731.852,76 €	6,56%
A - Interventi che contribuiscono a individuare una soluzione	9.961.230,30 €	8.164.154,69 €	18.125.384,99 €	4,00%
Totali	376.102.370,16 €	77.204.070,95 €	453.306.441,11 €	100%

Come è possibile notare al momento dell'analisi la maggior parte degli investimenti sono stati realizzati per interventi finalizzati ad evitare danni. Mentre in minor numero sono gli interventi che contribuiscono a individuare una soluzione, categoria che il Fondo spera di riuscire ad incentivare in futuro[28].

[28] Coopfond S.p.A., *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*, p. 54-69.

Capitolo 4

Conclusioni

L'elaborato riporta l'analisi svolta sui fondi mutualistici evidenziandone la nascita, il ruolo nel sistema cooperativo e le possibilità di evoluzione, di cui viene riportato l'esempio di Coopfond S.p.a.

La nascita dei fondi mutualistici si è resa necessaria per poter dare la possibilità alle cooperative di soddisfare il requisito mutualistico di devoluzione di utili e patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità affini al principio di mutualità.

I fondi mutualistici nel tempo hanno dato un reale sostegno alle imprese cooperative, modellandosi alle necessità che emergevano dal mercato. Si veda in particolare la difficoltà di accesso al credito, che i fondi hanno facilitato tramite azioni volte alla patrimonializzazione che hanno reso le cooperative più solide agli occhi delle banche e di altri intermediari finanziari. A ciò si aggiungono le forme di incentivi messe in campo per promuovere progetti specifici di sviluppo e implementazione della cooperazione come la creazione di startup, l'educazione alla legalità in territori esposti alla criminalità organizzata, l'innovazione, l'internazionalizzazione ecc. Un altro risvolto particolarmente importante è stato, ed è tuttora, l'utilizzo dei fondi come strumento per la creazione di reti nelle quali si concretizza il concetto di mutualità esterna e di sistema. Infatti ne beneficiano sia il sistema cooperativo, grazie all'accrescimento di conoscenze e ottimizzazione dei costi, sia la comunità in cui si opera, tramite le opportunità di crescita che vengono a svilupparsi.

Nell'elaborato è stato poi approfondito il caso di Coopfond S.p.A., fondo mutualistico di Legacoop, di cui mi è stato possibile conoscere e approfondire l'operato nel percorso di tirocinio all'interno di Legacoop Piemonte.

Coopfond è da sempre attenta alle esigenze delle cooperative e mette in campo strumenti dedicati a necessità specifiche come la costituzione di nuove imprese, lo sviluppo di imprese già esistenti e la ristrutturazione di imprese in crisi. Ciò richiede un continuo aggiornamento, che il Fondo ha dimostrato nel percorso avviato con la costituzione della Direzione Sostenibilità e Sviluppo e portato avanti dal suo operato. La nuova Direzione ha attuato una puntuale analisi del portafoglio d'investimento del Fondo, studiando e facendo propri autorevoli standard e linee guida sulla rendicontazione di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. Con queste azioni Coopfond si è allineata alle politiche europee rendendo possibile un confronto con altre realtà e mettendo in

atto l'obiettivo di garantire efficienza, rigore e trasparenza nell'impiego del Fondo. Dopo la fase di analisi della situazione attuale del portafoglio d'investimento, illustrata nel precedente capitolo, Coopfond intende promuovere tramite il riconoscimento di premialità progetti che contribuiscano a individuare una soluzione ai problemi di sostenibilità.

Dover mettere in pratica e incentivare un modello di sostenibilità nel contesto attuale in cui è difficile calcolare indici quantitativi che ne indichino la validità, è sicuramente un arduo compito che sta mettendo in difficoltà molte istituzioni e imprese. Il processo avviato da Coopfond e presentato nell'elaborato dimostra la potenzialità dell'utilizzo di un metodo analitico e qualitativo che, avviando una trasformazione graduale, permetta il consolidamento dei principi di valutazione messi in campo senza stravolgere e destabilizzare l'organizzazione dell'ente e quindi continuando a garantire un servizio efficiente ed efficace.

Coopfond rappresenta un perno centrale all'interno del sistema Legacoop nel sostegno alle cooperative: grazie a un continuo monitoraggio e un'attenta analisi, il Fondo mette in campo progetti e azioni sempre nuove e rispondenti alle esigenze riscontrate dal territorio.

In quest'ottica Coopfond e Legacoop hanno da poco avviato un progetto interno denominato "Rete Operatori Finanziari" per avvicinarsi ulteriormente alle cooperative aderenti e aiutarle in una logica di post pandemia. Il progetto ha sviluppato un percorso formativo rivolto a funzionari o collaboratori delle associazioni territoriali al fine di fornire le adeguate competenze utili allo svolgimento di attività di prima assistenza e accompagnamento delle cooperative rispetto ai loro fabbisogni finanziari. Questo progetto mi ha coinvolto in prima persona e mi ha permesso di seguire un corso di formazione e effettuare l'esame di ingresso per diventare collaboratrice di Mediatore creditizio iscritta all'apposito elenco presso OAM - Organismo Agenti e Mediatori. Tale azione rientra nell'obiettivo primario di Coopfond cioè sostenere la promozione e lo sviluppo delle cooperative, rafforzarne la presenza e migliorarne la qualità imprenditoriale, tramite professionalità e competenza soprattutto in campo economico e finanziario.

Il mio tirocinio presso Legacoop Piemonte mi ha permesso di conoscere e approfondire, oltre il tema dei fondi mutualistici, l'impresa cooperativa e tutto il sistema che la circonda e la arricchisce. Pur essendo la cooperazione presente nel nostro sistema economico spesso non le viene riconosciuta la giusta attenzione. Con questo elaborato spero di poter aver contribuito a dare maggiore chiarezza a una tipologia di impresa che, nonostante le sue radici storiche, continua ad essere sempre attuale grazie a un sistema di valori senza tempo come la mutualità verso la comunità, l'intergenerazionalità e la partecipazione dei soci. Proprio grazie a questi valori le imprese cooperative riescono a rimanere sul mercato mediamente più a lungo delle imprese "tradizionali" dimostrando resilienza e continua innovazione.

Bibliografia

[1] AccountAbility. *AA1000 - AccountAbility Principles*. 2018.

[2] AccountAbility. *AA1000 - AccountAbility Principles*. 2018.

[3] AccountAbility. *AA1000 Stakeholder Engagement Standard*. 2015.

[4] GSSB Global Sustainability Standards Board. *GRI 101: Principi di rendicontazione*. 2016.

[5] GSSB Global Sustainability Standards Board. *GRI 102: Informativa generale*. 2016.

[6] G.F. Campobasso. *Il diritto commerciale, Vol. II, Diritto delle società*. Utet, 2002.

[7] Fondosviluppo. *Regolamento di accesso*. 2019.

[8] Bosi G. *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica*. il Mulino, 2012.

[9] Iannacone M. Giornetti A. *Dinamiche patrimoniali di società cooperative e informazione esterna d'impresa*. G. Giappichelli Editore, 2013.

[10] *L'Agenda 2030*. URL: https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibil (visitato il 22/01/2022).

[11] *Regolamento Generalfond*. URL: https://www.generalfond.it/content/come-accedere-ai-finanziamentipartecipazioni (visitato il 14/12/2021).

[12] Coopfond S.p.A. *Bilancio di sostenibilità 2019-2020*.

[13] Coopfond S.p.A. *Regolamento del Fondo mutualistico*. 2018.

[14] Coopfond S.p.A. *Statuto*.

[15] Morara P. Vella F. Genco R. *Diritto delle società cooperative*. il Mulino, 2018.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare in primo luogo il direttore generale di Coopfond Simone Gamberini che ha accolto l'idea di redarre questo elaborato su Coopfond, fornendo spunti sul contenuto e piena disponibilità di sostegno da parte del Fondo.

Un sincero grazie ai direttori operativi Roberto Genco, Edmondo Belbello e Paola Bellotti che mi hanno aiutato nel reperimento delle fonti della tesi e in una maggiore comprensione del tema nei loro specifici ambiti di lavoro.

Ringrazio Barbara Daniele, che oltre a essere un punto di riferimento all'interno di Legacoop Piemonte è stata preziosa nell'approfondire il tema delle imprese cooperative tramite momenti di formazione e di verifica del testo.

Infine, desidero ringraziare il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio, che mi ha seguito durante il tirocinio con grande attenzione e mi ha dato l'opportunità di sviluppare questo elaborato.